

è, altresì, stabilito che la Società Arcus possa avvalersi delle risorse derivanti dal 3 per cento degli stanziamenti per la realizzazione delle infrastrutture, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le contrazioni di mutui necessari al perseguimento del proprio scopo sociale;

dall'entrata in vigore della legge n. 291 del 2003 il Governo ha proposto alla discussione del Parlamento una serie di provvedimenti a carattere d'urgenza per il sostegno e la promozione delle attività culturali e gli interventi a favore dei beni culturali nei quali la società Arcus spa viene inserita, ripetutamente, come soggetto di intermediazione per l'allocazione delle risorse stanziare tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la propria amministrazione e i soggetti aventi diritto al sostegno pubblico ai quali le risorse vanno assegnate;

anche nel decreto-legge in esame, all'articolo 3, la Società Arcus viene chiamata in causa per agire ai fini della realizzazione di interventi a favore dei beni e delle attività culturali finanziati attraverso l'impiego delle risorse derivanti dal 3 per cento degli stanziamenti per le infrastrutture;

si rileva, quindi, una situazione di evidente anomalia derivante dal fatto che si proponga l'assegnazione a una società per azioni di compiti che attengono alle funzioni istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali e non hanno nulla a che vedere con l'oggetto sociale stabilito nella legge di istituzione dell'Arcus spa,

impegna il Governo

a provvedere alla costituzione del capitale sociale della Società Arcus spa secondo le disposizioni della legge n. 291 del 2003 e a valere sulle risorse stabilite dalla medesima legge;

a fornire, nelle opportune sedi parlamentari, al più presto, chiarimenti sulla missione che intende attribuire all'Arcus

spa, definendo i criteri e le modalità della convenzione tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la società Arcus spa, nonché i criteri e le modalità previste per l'ammissibilità dei progetti e delle iniziative di investimento nei settori dei beni e delle attività culturali al sostegno finanziario erogato dall'Arcus spa.

9/4833/3 Chiaromonte, Grignaffini, Colasio, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Bimbi, Volpini, Pistone.

La Camera,

premesso che:

gli operatori e le associazioni di categoria segnalano da tempo la situazione critica in cui versa il settore dell'esercizio cinematografico;

questa situazione di criticità si è sviluppata anche per effetto dei cambiamenti strutturali che si sono verificati nel mercato dell'esercizio cinematografico;

le questioni strutturali appena richiamate fanno ritenere che sia necessario incentivare e sostenere le iniziative e le attività dirette a una maggiore differenziazione dell'offerta del mercato dell'esercizio, elemento che favorisce la possibilità di migliorare e consolidare il rapporto tra l'esercizio e il pubblico;

il dibattito che si è svolto in occasione dell'approvazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, di attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che riforma la disciplina del sostegno e della promozione delle attività cinematografiche, ha evidenziato la necessità di un'azione, legislativa e di governo, per l'intero settore della cinematografia fondata su una visione di sistema integrato tra le attività della produzione, della distribuzione e dell'esercizio;

in particolare, riguardo alle attività dell'esercizio cinematografico, si evidenziava il bisogno di provvedere all'avvio di

una fase di studio in collaborazione con le regioni e gli enti locali per la definizione degli indirizzi generali e la programmazione nazionale in materia di apertura di nuove sale cinematografiche e di valorizzazione delle strutture esistenti;

la necessità di integrare le misure del sostegno pubblico in favore dell'esercizio cinematografico è stata ribadita, anche attraverso alcune proposte di intervento avanzate dal Comitato coordinamento cinema dell'Associazione generale italiana dello spettacolo, in occasione della discussione che si è appena svolta sulla conversione del decreto-legge in esame;

ai bisogni di indirizzo e di programmazione appena richiamati si unisce il tema della necessità di aumentare e individuare nuove risorse pubbliche per il sostegno e la promozione dell'intero settore della cinematografia, ivi compreso quello dell'esercizio,

impegna il Governo

ad attivare il tavolo tra operatori, associazioni, regioni ed enti locali per la definizione degli indirizzi generali e della programmazione dell'apertura delle sale cinematografiche;

a reperire le risorse necessarie, per gli esercizi 2004 e 2005, per la realizzazione di iniziative rivolte alla diffusione del consumo di cinema durante il periodo estivo;

a integrare gli interventi pubblici a sostegno dell'esercizio cinematografico prevedendo contributi finalizzati all'attenuazione dei costi di noleggio per la proiezione dei film;

ad attuare ogni iniziativa necessaria per garantire gli equilibri e il pluralismo del mercato della distribuzione e dell'esercizio cinematografici, assicurando la circolazione delle opere e l'accesso ai prodotti cinematografici agli esercenti.

9/4833/4 Grignaffini, Chiaromonte, Colasio, Carli, Bimbi, Giulietti, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Volpini, Cialente, Pistone.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge in corso di conversione stabilisce che « le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2004, sono finalizzate, nel limite di 90 milioni di euro, all'applicazione del comma 1 ed alle esigenze, anche di funzionamento, del settore dello spettacolo »;

le risorse di cui al punto precedente sono quelle derivanti dagli utili dell'estrazione infrasettimanale del gioco del lotto e sono normalmente destinate agli interventi di tutela dei beni culturali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a garantire comunque la normale realizzazione degli interventi a favore dei beni culturali finanziati con le risorse di cui all'articolo 83, comma 3, della legge n. 662 del 1996 per l'anno 2004.

9/4833/5 Carli, Chiaromonte, Grignaffini, Colasio, Bimbi, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Volpini, Pistone.

La Camera,

premesso che:

la necessità di interventi finalizzati alla prevenzione delle violazioni delle norme di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi è una questione sulla quale si registra la condivisione di tutte le parti in causa;

non vi è dubbio che ancora più condivisa sia la necessità di combattere e reprimere le attività di pirateria, riconducibili a organizzazioni di carattere criminale;

è evidente che una riduzione del costo dei prodotti fonografici e multimediali avrebbe sicuramente l'effetto di favorire il consumo di questi prodotti, da un lato, e di scoraggiare la commercializzazione illegale di prodotti contraffatti;

è altrettanto noto che in Italia si applica alla vendita dei prodotti fonografici e multimediali un'aliquota IVA (20 per cento) nettamente al di sopra di quanto previsto in altri Paesi dell'Unione europea come, ad esempio, la Germania e la Francia;

più volte la Camera dei deputati ha impegnato il Governo a intervenire per la riduzione dell'aliquota IVA applicata attualmente a questi prodotti,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e le politiche tributarie nazionali, volte a prevedere la riduzione dell'aliquota IVA applicata ai prodotti fonografici e multimediali.

9/4833/6 Giulietti, Grignaffini, Chiaromonte, Colasio, Capitelli, Carli, Lolli, Magnolfi, Martella, Sasso, Tocci, Bimbi, Volpini, Pistone, Ruzzante.

(Testo modificato nel corso della seduta)

La Camera,

impegna il Governo

a recuperare, nel corso della legislatura, le risorse previste a favore della tutela dei beni culturali dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e destinate al cinema nel corso del 2004 dall'articolo 2 del decreto-legge in esame.

9/4833/7 Bimbi, Colasio, Chiaromonte, Grignaffini, Pistone.

La Camera,

impegna il Governo

ad attivare, compatibilmente alla normativa dell'Unione europea ed agli indirizzi nazionali in materia di albi professionali, le procedure idonee per l'istituzione di un registro degli organizzatori, dei produttori,

degli agenti di spettacoli, presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali.

9/4833/8 Colasio, Grignaffini, Delbono, Chiaromonte, Gasperoni, Bimbi, Pistone.

(Testo modificato nel corso della seduta)

La Camera,

impegna il Governo

a che i soggetti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame, dovranno essere obbligati a riprodurre nelle loro *home page* un *banner* di adeguata visibilità che evidenzii una formula « linkata » ad un sito d'appoggio, nel quale vengano illustrate le sanzioni previste dal presente decreto-legge.

9/4833/9 Amato.

La Camera,

premessi che:

la creazione della Arcus spa ha gettato le basi per far affluire nuove risorse pubbliche verso il settore della cultura e dello spettacolo;

gli esperti e gli operatori del settore tuttavia da anni lamentano sia l'insufficienza di dati attendibili relativi al complessivo intervento pubblico (a livello di Stato, regioni ed enti locali), sia la mancanza di un approfondito apparato analitico della spesa pubblica ai vari livelli, sia la totale assenza di analisi valutative acquisite attraverso strumenti come l'analisi costi-benefici;

la legge 8 ottobre 1997, n. 352, come modificata dalla legge 16 ottobre 2003, n. 291, prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali presenti ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla società Arcus spa, che,

alla luce di quanto esposto, potrebbe porsi come strumento di ricognizione complessiva sull'intervento pubblico nel settore culturale e di indicazione di linee guida per i futuri interventi;

è opportuno che tale complessa analisi sia realizzata da un istituto di ricerca autonomo, indipendente ed esterno all'amministrazione dello Stato, di alta qualificazione e specializzazione nel settore, con esperienza almeno decennale negli studi sulla politica culturale e l'economia dei *media*,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di affidare per il triennio 2004-2006, ai fini della realizzazione della relazione di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, un incarico di rilevazione ed elaborazione dei dati e di analisi valutative dell'intervento pubblico in materia di arte, cultura e spettacolo, a livello di Stato, regioni, enti locali, ad un ente senza fini di lucro, specializzato nelle ricerche internazionali sulla politica culturale e l'economia dei *media* e che abbia maturato, da almeno dieci anni, esperienze di studi in materia realizzati anche su incarico di pubbliche amministrazioni.

9/4833/10 Deodato, Chiaromonte.

(Testo modificato nel corso della seduta)

La Camera,

premesso che:

i fruitori di opere audiovisive via internet sono in larga parte giovani che spesso non hanno la possibilità di acquistare *compact disc* o videocassette a causa del loro alto costo,

impegna il Governo

a studiare forme di sostegno e di facilitazione all'acquisto di *compact disc* o videocassette da parte del pubblico più giovane,

consentendo una fruizione delle opere audiovisive oggi spesso limitata dagli alti costi di questi prodotti.

8/4833/11 Di Teodoro.

La Camera,

premesso che:

le televisioni locali rivestono un duplice ruolo, sia come garanti del pluralismo dell'informazione sia come volano per lo sviluppo economico del Paese e soprattutto delle piccole e medie imprese, così come riconosciuto dagli ordini del giorno accolti dal Governo durante la discussione della « legge Gasparri » e dagli ordini del giorno approvati dal Parlamento negli anni 1993-1994, nonché dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

per assolvere a questo compito è necessario che gli ascolti crescano;

per far crescere gli ascolti sono necessarie produzioni televisive di qualità,

impegna il Governo

a prevedere attraverso opportune iniziative, nell'ambito della prossima manovra di finanza pubblica, un congruo sostegno economico per le produzioni televisive delle emittenti locali, così come già previsto dall'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

9/4833/12 Emerenzio Barbieri, De Laurentiis, Anna Maria Leone, Naro, Di Giandomenico, Mereu, Tarantino.

La Camera,

premesso che:

nel comune di Manfredonia vi è un castello-museo di epoca antichissima e di grosso valore storico-archeologico;

che detto bene necessita di importanti lavori di manutenzione che trattasi tra più antichi castelli del Mezzogiorno d'Italia;

impegna il Governo

ad intervenire con il consiglio di amministrazione dell'«ARCUS spa» per il finanziamento dei suddetti lavori.

9/4833/**13.** Antonio Leone, Antonio Pepe.

La Camera,

premesso che:

nella città di Foggia vi è una chiesa denominata «del Purgatorio» o «dei Morti» di grosso valore culturale;

che tra le tante opere d'arte della chiesa vi è un altare tra i più prestigiosi dal punto di vista artistico del Mezzogiorno d'Italia;

che la chiesa è da anni chiusa ed inagibile perché necessita di importanti lavori di manutenzione;

impegna il Governo

ad intervenire sul consiglio di amministrazione di «ARCUS spa» per il finanziamento dei detti lavori onde poter consentire la riapertura e la visita della chiesa e riconsegnare la stessa ai cittadini.

9/4833/**14.** Antonio Pepe, Antonio Leone, Mongiello.

La Camera,

impegna il Governo

ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge, assicurando che il dipartimento della pubblica sicurezza provveda a raccogliere, le segnalazioni provenienti dagli organi di polizia giudiziaria competenti.

9/4833/**15.** (nuova formulazione) Adornato.

DISEGNO DI LEGGE: DIFFERIMENTO DELL'INCARICO ALL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA) DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2000, N. 413, DI AUTORIZZAZIONE ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE SULL'AIUTO ALIMENTARE (4833)

(A.C. 4302 - Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4302 - Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare, fatta a Londra il 13 aprile 1999, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, è differito fino al 30 giugno 2003 l'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413.

(A.C. 4302 - Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 36,2 milioni per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4302 - Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA, IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DI SENTENZE IN MATERIA CIVILE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DEL KUWAIT, FATTO A KUWAIT L'11 DICEMBRE 2002 (4612)

(A.C. 4612 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4612 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2002.

(A.C. 4612 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4612 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO ITALIANO E IL GOVERNO MACEDONE, CON ALLEGATO, FATTO A SKOPJE IL 15 NOVEMBRE 2002 (4679)

(A.C. 4679 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4679 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con Allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002.

(A.C. 4679 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4679 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 5.615 euro annui ogni quadriennio, a decorrere dal 2006. Al relativo onere per l'anno 2006 si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero, degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4679 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, DALL'ALTRA, CON ALLEGATI, PROTOCOLLI, DICHIARAZIONI ED ATTO FINALE, FATTO A VALENCIA IL 22 APRILE 2002 (4714)

(A.C. 4714 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4714 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002.

(A.C. 4714 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 110 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4714 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 13.220 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4714 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PROPOSTE DI LEGGE: RUZZANTE ED ALTRI; PISCITELLO;
BIONDI: INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 613-BIS DEL CO-
DICE PENALE CONCERNENTE IL DELITTO DI TORTURA
(1483-1518-1948)**

(A.C. 1483 – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1, nonché su quelli contenuti nel fasci-
colo n. 2.

(A.C. 1483 – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1483 – Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL TESTO UNIFI-
CATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 613 del codice penale
è inserito il seguente:

« ART. 613-bis (*Delitto di tortura*). Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, con violenze o minacce gravi, infligge ad una persona sottoposta alla sua autorità sofferenze fisiche o mentali allo scopo di ottenere informazioni o confessioni da essa o da una terza persona su un atto che essa stessa o una terza persona ha commesso o è sospettata di avere commesso ovvero allo scopo di punire una persona per gli atti dalla stessa compiuti o che la medesima è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale, è punito con la reclusione da uno a dieci anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte ».

2. Non può essere assicurata l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura da una autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale.

3. Nei casi di cui al comma 2, lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
ALL'ARTICOLO UNICO DEL TESTO
UNIFICATO

ART. 1.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, primo comma, premettere le parole: Il delitto di tortura è punito con la reclusione da sei mesi a dieci anni. Commette il delitto di tortura.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: , è punito con la reclusione da uno a dieci anni.

1. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: violenze o minacce gravi con la seguente: torture.

1. 5. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, primo comma, sopprimere la parola: gravi.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: sottoposta alla sua autorità aggiungere la seguente: gravi.

1. 101. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, primo comma, dopo la parola: minacce aggiungere la seguente: reiterate.

1. 4. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

(Testo corretto nel corso della seduta)

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, primo comma, sostituire la parola: infligge con le seguenti: cagiona un danno ingiusto infliggendo.

1. 1. Finocchiaro, Bonito, Kessler, Ruzante.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, primo comma, dopo la parola: infligge aggiungere la seguente: intenzionalmente.

1. 102. La Commissione.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, primo comma, sopprimere le parole: o mentali.

1. 6. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, primo comma, dopo la parola: mentali aggiungere le seguenti: che non derivino soltanto dall'applicazione o dall'esecuzione di misure o sanzioni legittime.

1. 2. Finocchiaro, Bonito, Kessler, Ruzante.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, primo comma, sopprimere le parole da: ovvero per motivi di discriminazione fino a: sessuale.

1. 7. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: da uno a dieci anni con le seguenti: da sei mesi a cinque anni.

1. 10. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: da uno con le seguenti: da sei mesi.

1. 11. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: cinque anni.

1. 8. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: sette anni.

1. 9. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, secondo comma, sostituire le parole: dal fatto con le seguenti: dalla tortura.

1. 103. La Commissione.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
DELLA COMMISSIONE 1. 105

All'emendamento 1.105 della Commissione, sostituire le parole da: di condotte fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: esclusiva di condotta o sanzioni legittime o siano ad esse inscindibilmente connesse.

0. 1. 105. 1. Kessler, Ruzzante, Finocchiaro, Bonito.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

La punibilità per i fatti previsti dal presente articolo è esclusa se le sofferenze sono conseguenza di condotte o sanzioni legittime ad esse connesse o dalle stesse cagionate.

1. 105. La Commissione.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

« Il delitto non si estingue per prescrizione ».

1. 3. Finocchiaro, Bonito, Kessler, Ruzzante.

Al comma 2, dopo le parole: immunità diplomatica aggiungere le seguenti: per il delitto di tortura.

1. 104. La Commissione.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Orientamento del Governo sul regime transitorio da applicare in materia di libera circolazione dei lavoratori subordinati dei Paesi membri dell'Unione europea)

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri per le politiche comunitarie, dell'interno, degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:

gli allegati al Trattato di adesione all'Unione europea stipulato il 16 aprile 2003, in materia di libera circolazione dei lavoratori subordinati, prevedono un regime transitorio della durata complessiva di sette anni. Nella prima fase di tale regime (di durata biennale) è prevista la sospensione automatica degli articoli da 1 a 6 del regolamento n. 1612 del 1968, relativi alla libera circolazione dei lavoratori subordinati e all'accesso al mercato del lavoro (cosiddetta moratoria). L'applicazione di questa sospensione non è subordinata ad alcuna manifestazione di volontà da parte degli Stati membri, i quali – viceversa – possono decidere in via unilaterale (con l'adozione di una disciplina nazionale specifica) o in via bilaterale (tramite la stipulazione di accordi con gli Stati che hanno aderito all'Unione europea) di introdurre una regolamentazione, che preveda un diverso grado di apertura del proprio mercato del lavoro per i cittadini dei nuovi Stati membri;

nonostante il carattere automatico dell'entrata in vigore della moratoria, la Commissione europea ha chiesto agli

Stati membri di comunicare le decisioni assunte dai rispettivi Governi in relazione al primo biennio di vigenza del regime transitorio, al fine di rendere pubblico quale sarà la normativa applicata in ogni Paese membro;

durante il regime transitorio, in tutela dei lavoratori dipendenti dei nuovi Paesi aderenti all'Unione europea, si applica il « principio del non regresso » (anch'esso previsto dagli allegati al Trattato di adesione), in base al quale gli Stati membri attuali non potranno introdurre per i lavoratori degli Stati membri aderenti una disciplina nazionale più restrittiva di quella prevista alla data del 16 aprile 2003;

gli allegati al Trattato di adesione prevedono, altresì, che gli Stati membri introducano un trattamento preferenziale per i cittadini degli Stati membri aderenti rispetto a quello previsto per i cittadini di Stati terzi (cosiddetta clausola di preferenza). In relazione a questo profilo, si nota che il decreto-flussi per l'anno 2004 destina 50.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale ai Paesi di cui è stata accettata l'adesione all'Unione europea, ma anche a Paesi terzi che abbiano sottoscritto o che stiano per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria, unitamente a Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania. I Paesi membri aderenti, dunque, non possono essere considerati privilegiati da questa disposizione –:

quale sia la posizione del Governo in materia e, in particolare, se esso intenda far decorrere la moratoria così come prevista dal Trattato di adesione, se intenda

rinunciarvi o se intenda adottare iniziative volte ad introdurre una disciplina specifica per i lavoratori dipendenti degli Stati membri aderenti;

se rispondano al vero le dichiarazioni di alcuni esponenti del Governo rilasciate alla stampa, in base alle quali il Governo si avvarrà della moratoria con l'introduzione di una disciplina specifica per i cittadini dei Paesi membri aderenti;

quali siano le ragioni per non sospendere la moratoria, dal momento che le stime (anche aggiornate) della Commissione europea relative ai flussi migratori che dovrebbero arrivare dai Paesi membri aderenti sono attestate su valori assai rassicuranti e visto che i dati delle chiamate nominative segnalano una costante richiesta di manodopera da parte dei datori di lavoro;

nel caso in cui il Governo intenda avvalersi della moratoria, se intenda adottare l'iniziativa normativa riguardante tutti i Paesi membri aderenti ovvero se intenda avviare trattative per la conclusione di accordi bilaterali con alcuni o con tutti gli Stati membri aderenti;

quali siano le misure che il Governo intenda prevedere e se vi siano dei Paesi con cui sono già in corso trattative o accordi informali;

se il Governo sia a conoscenza del fatto che — come rilevato da fonti dell'associazionismo e dai sindacati — esiste oggi in Italia una sacca di irregolarità che riguarda molti cittadini di origine polacca;

quali siano le modalità e gli interventi attraverso cui il Governo intende affrontare questa situazione, soprattutto in ragione del fatto che la Polonia è uno dei Paesi membri aderenti;

se il caso della Polonia non costituisca un'ulteriore argomentazione a favore della sospensione della moratoria, considerato che la sospensione potrebbe sollevare dall'irregolarità cittadini di Paesi membri aderenti che sono già presenti sul territorio italiano;

in relazione alle politiche di ingresso, quali siano le misure che il Governo intenda adottare per ottemperare alla clausola di preferenza e, in particolare, se il Governo intenda osservare la clausola di preferenza, mantenendo inalterata la legislazione vigente in materia di immigrazione, destinando, ad esempio, quote di ingresso specifiche ai cittadini dei Paesi membri aderenti, oppure se intenda adottare iniziative volte a modificare la legislazione attualmente vigente.

(2-01135) «Turco, Amici, Battaglia, Bettini, Bolognesi, Bova, Buffo, Burlando, Cabras, Cazzaro, Cordoni, Alberta De Simone, Gasperoni, Grignaffini, Lucà, Lumia, Paola Mariani, Melandri, Pennacchi, Petrella, Pollastrini, Rognoni, Nicola Rossi, Sereni, Siniscalchi, Zani, Abbondanzieri, Bielli, Crucianelli, Giacco, Leoni, Raffaella Mariani, Minniti, Spini, Zanotti».

(29 marzo 2004)

(Sezione 2 – Iniziative normative per modificare la normativa in tema di incompatibilità dei consiglieri provinciali di Bolzano)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, per sapere — premesso che:

l'articolo 4 della legge costituzionale n. 2 del 31 gennaio 2001 ha introdotto alcune modifiche allo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, relativamente al sistema elettorale della suddetta regione;

in particolare, l'articolo citato stabilisce la contestualità delle cariche di consigliere provinciale e regionale per i soggetti eletti nelle consultazioni delle province di Trento e Bolzano;

lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige dispone, per la provincia di Trento, l'incompatibilità tra l'ufficio di consigliere e la carica di assessore;

la medesima disposizione non è prevista in seno alla provincia di Bolzano —:

se non ritenga di adottare un'iniziativa legislativa volta a modificare la normativa in tema di incompatibilità relativamente alla provincia di Bolzano, nel senso di renderla uniforme a quanto stabilito per la provincia di Trento in particolare e, più in generale, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(2-01167) « Emerenzio Barbieri, Volontè ».

(20 aprile 2004)

(Sezione 3 – Arresto della fondatrice del gruppo « Madri di Tian'anmen » e rispetto dei diritti umani in Cina)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

da notizie diffuse dalla sede di New York dell'organizzazione *Human Right in Cina* e riprese dalla stampa internazionale, risulta che le autorità cinesi hanno arrestato, domenica 28 marzo 2004, Ding Zilin, la fondatrice del gruppo « Madri di Tian'anmen »;

il gruppo « Madri di Tian'anmen » è un'associazione di familiari delle vittime del giugno 1989, quando l'esercito cinese aprì il fuoco sui dimostranti che occupavano la piazza centrale di Pechino;

nel corso della sanguinosa repressione di quell'anno Ding perse il figlio diciassettenne, Jiang Jielian, studente di liceo. Da allora l'ex professoressa universitaria si è dedicata a compilare la lista delle vittime del massacro, malgrado la costante sorveglianza della polizia alla

quale è stata sottoposta. La sua integrità e il suo coraggio le sono valsi un grande rispetto nazionale e internazionale e svariati premi umanitari internazionali, fra cui nel 1999 il premio della fondazione Alexander Langer a Bolzano;

secondo quanto dichiarato da Jiang Peikun, marito di Ding, sempre sulla base delle notizie riportate dagli organi di stampa internazionali, tre poliziotti della sicurezza nazionale avrebbero prelevato la donna dalla sua abitazione a Wuxi, nella provincia del Jiangsu, senza presentare un mandato d'arresto e senza consentirle di contattare i familiari;

quasi contemporaneamente a Pechino la polizia ha arrestato anche Zhang Xianling, madre di Wang Nan, ucciso a diciannove anni nel giugno del 1989, e Huang Jinping, vedova del giornalista sportivo Yang Yanshen, che aveva trent'anni quando venne ucciso da soldati dell'esercito di liberazione del popolo; inoltre, nella medesima azione, le fonti sopra citate riferiscono come la polizia abbia confiscato delle magliette, trovate nelle case delle due donne, fatte produrre a Hong Kong per commemorare il quindicesimo anniversario del massacro;

il marito di Zhang Xianling, Wang Fandi, è stato informato dalla polizia che « il gruppo delle Madri di Tian'anmen è un gruppo reazionario tramite il quale entità nazionali ed estere cospirano per danneggiare la sicurezza del Paese e incitare alla sovversione », presentando un mandato d'arresto per atti criminali;

tali gravi episodi hanno preceduto il fine settimana in cui in tutta la Cina si celebra la festa di *Qing Ming*, il giorno dei morti cinese, per tradizione il momento in cui ci si reca nei cimiteri per accudire alle tombe dei propri cari scomparsi, una scadenza scelta in passato dai familiari delle vittime del 1989 per la pubblicazione di petizioni e lettere aperte alle autorità, nelle quali costante e unanime, negli anni, è stata la richiesta di giustizia;